

STUDIO MARCOZZI

DOTTORI COMMERCIALISTI

20121 MILANO - VIA FOSCOLO, 4

TEL. 02-874163 FAX 02-72023745

email: studio.marcozzi@tin.it

Luigi Marcozzi, Revisore Contabile
Attilio Marcozzi, Revisore Contabile

Milano, 12 gennaio 2004

CIRCOLARE N. 2/2004

RIFORMA DELLA NORMATIVA SULLA PRIVACY

1 Premessa

Il Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n.196 ha riunito in un unico contesto legislativo la Legge 675/1996 e gli altri decreti legislativi, regolamenti e codici deontologici che si sono succeduti in questi anni.

Tale decreto è entrato in vigore quasi integralmente il **1° gennaio 2004**, ma sono previste una serie di scadenze successive sino al 2005.

2 Misure di sicurezza

Sono state modificate completamente le misure minime di sicurezza, la cui mancata adozione è sanzionata penalmente.

Le misure minime comprendono, fra l'altro:

- l'adozione di procedure di autenticazione informatica, con codice identificativo personale e *password* individuale, con profili di autorizzazione degli utenti;
- l'obbligo di dotarsi di sistemi *antivirus* e *firewall* e di verificarne l'idoneità a cadenze sistematiche;
- l'obbligo settimanale di *backup*.

Le misure minime di sicurezza non previste dal previgente DPR 318/1999 devono essere adottate entro il **30 giugno 2004**. Ogni anno, **entro il 31 marzo** (a cominciare dal 2004), se si trattano dati sensibili o dati giudiziari con strumenti elettronici, deve essere redatto il documento programmatico per la sicurezza, di cui il titolare riferisce nella relazione accompagnatoria al bilancio d'esercizio.

3 Le novità

Ecco, in sintesi, alcuni dei punti rilevanti del testo unico:

3.1 Notificazione

Sono stati previsti solo i casi in cui è obbligatorio inviare la notificazione, ovvero in caso di trattamento di dati sensibili (specie se sanitari) con determinate modalità d'uso, ma anche per trattamenti particolarmente a rischio, effettuati con strumenti elettronici, nel campo della profilazione dei consumatori, oppure in relazione a procedure di selezione del personale e

ricerche di *marketing*, nonché in ipotesi di utilizzo di informazioni commerciali e relative alla solvibilità.

3.2 Consenso

L'obbligatorietà di richiesta del consenso viene sostanzialmente confermata per ipotesi già esistenti (artt. 11, 12 e 20 della legge 675/1996), con la previsione di alcune altre ipotesi di esonero con riferimento a settori specifici.

3.3 Informativa

Rimane fermo l'obbligo dell'informativa agli interessati preventiva al trattamento dei dati. Diventa però necessaria l'indicazione dei soggetti o delle categorie di soggetti che possono conoscere i dati personali in qualità di incaricati del trattamento.

3.4 Altre disposizioni

Sono state introdotte numerose novità nei settori della Sanità, del Lavoro, delle Telecomunicazioni, della giustizia e della pubblica amministrazione.

* * *

A Vostra disposizione per ulteriori chiarimenti, porgiamo cordiali saluti.